



UNIONE DEI COMUNI
"ANTICO CLANIS"
Avella - Lauro - Marzano di Nola - Pago del Vallo di Lauro

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL

DIFENSORE CIVICO

Approvato con atto di Consiglio dell'Unione n. 16 del 18/12/2008

Indice

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Finalità del regolamento
- Art. 2 – Informazione dei cittadini
- Art. 3 – Diffusione del regolamento

Capo II – Istituto del Difensore civico comunale

- Art. 4 – Istituzione – Finalità
- Art. 5 – Requisiti
- Art. 6 – Candidature ad elezione
- Art. 7 - Elezione
- Art. 8 – Durata in carica e sede
- Art. 9 – Trattamento economico
- Art. 10 – Cessazione dalla carica

Capo III – Esercizio delle funzioni del Difensore civico comunale

- Art.11 – Funzioni
- Art.12 – Procedure di intervento
- Art.13 – Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni
- Art.14 – Limitazione degli interventi
- Art.15 – Attivazione e conclusione interventi
- Art.16 – Diritto di accesso

Capo IV – Rapporti con gli organi del Comune

- Art.17 – Relazione con il Consiglio comunale
- Art.18 – Rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, con le Commissioni consiliari e con la Giunta Comunale
- Art.19 – Rapporti con il Sindaco
- Art.20 – Rapporti con il Segretario Comunale o con il Direttore generale dell'Unione dei Comuni

Capo V – Disposizioni finali

Art.21 – Entrata in vigore

Art.22 – Norma transitoria

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per il funzionamento del Difensore civico associato, secondo quanto previsto dall'art.11 del T.U.E.L. n. 267/2000, ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto dell'Unione dei Comuni, art. 8 comma 2 punto 20.

Art.2 Informazioni dei cittadini

1. Il Presidente provvede a dare notizia ai cittadini dell'avvenuta elezione del Difensore civico associato entro venti giorni dalla sua entrata in carica, a mezzo manifesti murali da affiggere nei Comuni costituenti l'Unione.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art.3 Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento, esecutivo, sarà inviata, ai Sindaci, ai Consiglieri comunali facenti parte l'Unione e per il tramite dei Comuni singoli, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

CAPO II ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO

Art.4 Istituzione – Finalità

1. Lo Statuto dell'Unione, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art.11 del T.U.E.L. n. 267/2000.

2. L'intervento del Difensore civico associato può essere richiesto:
 - a) da coloro che risiedono stabilmente nei Comuni appartenenti l'Unione;
 - b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono attività industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale o svolgono attività di studio;
 - c) dalle associazioni iscritte nell'apposito registro;
 - d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
 - e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Art.5 **Requisiti**

1. Può essere eletto difensore civico dell'Unione colui che:
 - abbia compiuto i cinquantenni d'età.
 - sia munito di laurea
 - dia ampia garanzia di indipendenza intellettuale e di probità
 - sia residente in uno dei Comuni facenti parte l'Unione da almeno un anno.
2. Non può essere eletto:
 - colui che sia dipendente comunale in uno dei Comuni facenti parte l'Unione.
 - colui che ricopra a qualsiasi titolo cariche politiche.
 - colui che si trovano in una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità per l'elezione alla carica di Sindaco o di consigliere comunale.
 - colui che nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale abbia intrattenuto rapporti economici e/o professionali con l'amministrazione comunale di appartenenza.
 - colui che è stato amministratore o revisore dei conti nei Comuni dell'Unione negli ultimi tre anni.
 - colui che ha riportato condanne penali.
 - colui che è stato candidato e non eletto nelle relative elezioni comunali nell'ultima tornata elettorale.
 - colui che è stato destituito quale pubblico dipendente.

Art.6 **Candidature ad elezioni**

1. Il Presidente approva l'avviso pubblico che deve contenere:
 - a) La volontà di nomina del Difensore civico da parte dell'Unione dei Comuni.
 - b) Il termine entro cui gli interessati possono avanzare richiesta di nomina.
 - c) La durata della carica.
 - d) I requisiti di cui al presente regolamento
2. La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
 - a) dal curriculum di chi intende ricoprire la carica.

- b) dalla dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
 - c) dalla dichiarazione di accettazione delle modalità previste e richieste dal presente regolamento.
3. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, il Presidente dell'Unione procede all'esame delle candidature e nei dieci giorni successivi sottopone il nominativo al voto del Consiglio dell'Unione, che procede alla votazione a scrutinio segreto.
 4. Nel caso non risultino presentate candidature in possesso dei requisiti di cui all'art.6, il Presidente può indicare al Consiglio uno o più nominativi che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo art.6.
 5. E' eletto Difensore civico il candidato che ottiene i 2/3 (due terzi) dei voti dei consiglieri assegnati.
 6. Se dopo due votazioni, che possono avvenire anche nella stessa seduta, nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza prescritta, viene eletto Difensore civico chi ottiene il maggior numero dei voti.

Art.7 Elezione

1. Entro cinque giorni dall'esecutività dell'atto di nomina, il Presidente comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico associato, invitandolo a rendere innanzi allo stesso la dichiarazione di accettazione delle nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitogli secondo le leggi, ed il presente regolamento.
2. Il Difensore civico associato entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

Art.8 Durata in carica e sede

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e ha sede, a rotazione, in uno dei Comuni facenti parte l'Unione.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico si avvale di un proprio ufficio composto dal personale dei ruoli comunali ove ha sede il medesimo.
3. L'ufficio disporrà di adeguati e decorosi locali. Agli oneri di spesa si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio dell'Unione.
4. La Giunta dell'Unione provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

Art. 9 Trattamento economico

Difensore civico
regolamento

1. Al Difensore civico, essendo una carica onorifica, spetta il solo rimborso spese forfettario a carico dei Comuni facenti parti l'Unione, pari ad €250,00 mensili.

Art.10 **Cessazione dalla carica**

1. Il Difensore civico associato cessa dalla carica:
 - a) per decadenza.
 - b) per revoca.
 - c) per dimissioni.
 - d) per morte.
2. La revoca del Difensore civico avviene sulla base di una mozione firmata da 1/3 dei consiglieri dell'Unione ed è correlata dalla garanzia del contraddittorio e della difesa da parte del Difensore civico.
3. Il Presidente trasmette la mozione al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro 10 giorni.
4. Trascorso detto termine il Consiglio dell'Unione con o senza le deduzioni del Difensore civico viene convocato per decidere sulla revoca, con votazione segrete, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
5. Allorché sopravvenga e non sia stata rimossa una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse del Difensore civico, il Presidente né dà comunicazione allo stesso.
6. Quest'ultimo farà pervenire le sue deduzioni al Presidente entro 10 giorni dalla comunicazione.
7. Se risulta confermata la causa di incompatibilità il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la decadenza dalla carica. La decadenza viene approvata con voto segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

CAPO III **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

Art. 11 **Funzioni**

Il difensore civico svolge in particolare i seguenti compiti:

- Interviene presso gli uffici interessati sulla base di denunce di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi;
- Presta assistenza nella tutela dei diritti e degli interessi anche attraverso una specifica informazione sull'attività del Comune e sui tempi e modalità delle varie procedure;

- Propone, in relazione ai problemi sottopostigli le soluzioni che, nell'ambito dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti , ritenga piu' idonee e conformi alla correttezza ed efficienza dell'attivita' amministrativa;
- Sorveglia sull'applicazione del diritto di accesso all'informazione e alla partecipazione;
- Oltre alle funzioni di cui sopra, il Difensore Civico esercita il controllo di cui all'art. 127 del T.U. E.L. 267/2000;

Art.12

Procedure di intervento

1. Il Difensore civico dopo aver acquisito gli atti o i documenti necessari chiude entro i 15 giorni successivi, l'istruttoria preliminare, dichiarando la fondatezza o non del ricorso.
2. In entrambi i casi né dà comunicazione all'interessato rendendogli note le ragioni della ritenuta eventuale infondatezza.
3. L'esame congiunto della pratica o del procedimento deve tendere all'accertamento dei fatti e a ricercare i correttivi o le soluzioni che assicurino la legittimità sostanziale e formale e l'equità della pratica o del procedimento, dandone comunicazione all'Assessore interessato al Segretario ed al Responsabile dell'ufficio competente.
4. Il Difensore civico può richiedere il riesame di provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione ispirandosi ai criteri di riservatezza.
5. Il Difensore civico associato esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del T.U.E.L. 267/2000 ed è, pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale con i compiti e gli obblighi conseguenti.
6. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

Art.13

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici o di attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese o società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento della Amministrazione comunale.

Art.14

Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:
 - a) i Consiglieri comunali in carica nei Comuni facenti parte l'Unione.
 - b) le pubbliche amministrazioni;
 - c) il Segretario comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
 - d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

Art.15

Attivazione e conclusioni degli interventi

1. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art.4 senza particolari formalità.
2. L'istanza può essere:
 - scritta, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento;
 - verbale, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
3. Il Difensore civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dalla Amministrazione interessata.

Art.16

Diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art.10, direttamente o a mezzo del suo ufficio:
 - a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) di consultare ed ottenere copia, nell'ambito del segreto di ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sugli stessi disponibili.
2. Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.

CAPO IV
RAPPORTI CON GLI ORGANI DELL'UNIONE

Art.17
Relazione con i Consigli comunali

1. Il Difensore civico associato presenta ai Consigli Comunali per il tramite dei Sindaci entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative per il buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti soggetti dipendenti dalla stessa.
2. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito ai Consigli comunali per il tramite dei Sindaci, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
3. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

Art.18
Rapporti con il Presidente dei Consigli comunali, con le Commissioni consiliari comunali e con le Giunte Comunali

1. Il Difensore civico associato è ascoltato, su sua richiesta, dai Presidenti dei Consigli comunali, dalle Commissioni consiliari e dalle Giunte comunali, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Giunte comunali e le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari ad essa relativi.

Art.19
Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore civico associato ha rapporti diretti con i Sindaci dei Comuni facenti parte l'Unione per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento.

Art.20
Rapporti con il Segretario comunale o con il Direttore Generale dell'Unione dei Comuni

1. Il Difensore civico informa il Segretario comunale o il Direttore Generale dei Comuni facenti parte l'Unione delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti secondo quanto previsto dal presente regolamento.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art.21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno utile dopo l'affissione all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi.

Art.22
Norma transitoria

1. Per la prima volta la nomina del Difensore civico comunale avverrà entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.